



SUISA
Cooperativa degli autori ed editori di musica

Tariffa D 2016 – 2027

Formazioni musicali per concerti

Approvata dalla Commissione arbitrale federale per la gestione dei diritti d'autore e dei diritti affini il 25 gennaio 2016. Pubblicata nel Foglio ufficiale svizzero di commercio n. 34 del 18 febbraio 2016.

SUISA

Via Cattedrale 4, 6900 Lugano, Telefono +41 91 950 08 28
Bellariastrasse 82, 8038 Zürich, Telefon +41 44 485 66 66
Av. du Grammont 11bis, 1007 Lausanne, Téléphone +41 21 614 32 32

<http://www.suisa.ch> E-Mail: suisa@suisa.ch

A. Sfera di clienti

- 1 Questa tariffa concerne le formazioni musicali per concerti, di seguito denominate "clienti".
- 2 Le formazioni musicali per concerto sono delle organizzazioni che dispongono di un'orchestra professionale con la quale organizzano regolarmente dei concerti di musica seria e che beneficiano di importanti sovvenzioni pubbliche. La gestione dell'orchestra può essere separata dalla società organizzatrice dei concerti.

B. Utilizzazione della musica

- 3 La presente tariffa concerne l'esecuzione di musica durante concerti del cliente in Svizzera e nel Liechtenstein. Non è rilevante se l'orchestra o parte dell'orchestra si esibisce insieme a musicisti esterni o solo con musicisti esterni.

Le seguenti esecuzioni del cliente vengono conteggiate in base alla presente tariffa:

- a) concerti sinfonici con una propria orchestra oppure un'orchestra ospite,
 - b) concerti di musica da camera con musicisti della propria orchestra oppure ospiti,
 - c) manifestazioni annesse, vale a dire esibizioni concertistiche in occasione di manifestazioni pre-concerto o post-concerto,
 - d) concerti gratuiti.
- 4 Sono esclusi da questa tariffa
 - l'abbinamento di musica ad altre opere (sincronizzazione)
 - l'utilizzazione della musica per scopi pubblicitari
 - l'utilizzazione della musica per manifestazioni danzanti e ricreative.

C. Indennità

- 5 L'indennità è calcolata in percentuale degli introiti complessivi per ogni concerto.
Per introiti complessivi si intendono in particolare:
 - 5.1 quelli provenienti dalla vendita di biglietti e abbonamenti
 - 5.2 quelli provenienti dalle quote dei soci, nella misura in cui questi abbiano diritto a biglietti o abbonamenti gratuiti o a prezzo ridotto
 - 5.3 le sovvenzioni, i contributi di sponsor e altre donazioni destinate all'attività concertistica (di seguito denominate "sovvenzioni per concerti").

- a) Per sovvenzioni per concerti si intendono le sovvenzioni e le donazioni destinate, insieme al ricavo dalla vendita di biglietti e di abbonamenti e con i contributi dei soci, alla copertura dei seguenti costi del concerto incluse le prove ("costi dei concerti")
- tutte le indennità versate agli artisti interpreti (salari dei musicisti dell'orchestra, compensi, spese di viaggio e di soggiorno, ecc.)
 - l'affitto del locale in cui ha luogo il concerto
 - il noleggio di strumenti musicali o di impianti P.A. (public address systems).
- b) se al cliente vengono versate sovvenzioni, contributi di sponsor e altre donazioni (globalmente "sovvenzioni") per l'insieme della sua offerta, queste devono essere ripartite fra le singole esibizioni sulla base dei relativi costi dei concerti.
- c) le sovvenzioni versate a un'organizzazione responsabile dell'orchestra, giuridicamente distinta dalla società organizzatrice dei concerti, entrano nella base di calcolo, ai sensi delle disposizioni di cui sopra.
- 6 Le eventuali imposte sui biglietti e sul valore aggiunto che il cliente deve pagare vengono dedotte dalla base di calcolo.
- 7 La percentuale è pari al 10 %.
- 8 La percentuale si riduce in funzione del rapporto fra
- la durata della musica protetta : la durata del concerto senza pause
- se il cliente fornisce nei termini previsti un elenco delle opere eseguite (cifra 21).
- 9 L'indennità viene calcolata sulla base degli introiti complessivi per ogni concerto e in base alla parte di musica protetta relativa a questo concerto.
- 10 Se gli introiti in base alle cifre 5.1 e 5.2 vengono realizzati per un'offerta globale, saranno attribuiti a ogni concerto, incluse le relative prove, proporzionalmente ai loro costi. Se i costi accertati per ogni concerto in base alla cifra 5.3 lett.a) sono superiori al ricavo accertato in base alle cifre 5.1 e 5.2, i costi per il concerto in questione costituiscono la base per il calcolo.
- 11 L'indennità ammonta almeno a CHF 40.- per concerto con musica protetta.
- 12 I clienti che stipulano un contratto con la SUISA per tutti i concerti e si attengono alle relative condizioni, beneficiano su tutti i concerti sinfonici e di musica da camera (cfr. cifre 3 a) e b)) con musica protetta, un ribasso pari al:
- 5 %, se per ogni stagione concertistica eseguono più di 5 concerti con musica protetta
 - 10 %, se per ogni stagione concertistica eseguono più di 15 concerti con musica protetta
 - 15 %, se per ogni stagione concertistica eseguono più di 30 concerti con musica protetta.

I clienti che fanno parte di un'associazione rappresentativa delle formazioni musicali per concerti che sostiene la SUIISA nello svolgimento dei propri compiti e che si atten-gono alle disposizioni di questa tariffa e del contratto stipulato con la SUIISA, benefi-ciano di un ribasso del 10 %.

- 13 Le indennità previste dalla presente tariffa si intendono senza l'imposta sul valore ag-giunto. Se quest'ultima va versata in virtù di un obiettivo obbligo fiscale cogente o dall'esercizio di un diritto d'opzione, essa è dovuta in aggiunta dal cliente al tasso d'im-posta in vigore (2016: tasso normale 8 %, tasso ridotto 2.5 %).

D. Conteggio

- 14 Una volta per stagione concertistica, la SUIISA allestisce con i clienti un conteggio. A questo scopo le fanno pervenire entro un periodo di tre mesi dalla chiusura dell'anno d'esercizio tutta la documentazione necessaria ai fini del calcolo dell'indennità in base alle cifre da 5 a 8, accludendo inoltre una copia dei conti annuali.
- 15 La SUIISA può richiedere, per scopi di controllo, dei giustificativi (in particolare una con-ferma da parte dell'organo di controllo del cliente).
- 16 Se le indicazioni o i giustificativi non le pervengono neanche dopo un sollecito per iscritto entro il termine previsto, la SUIISA può procedere alla stima delle indicazioni necessarie e calcolare l'indennità basandosi su quest'ultima. Le fatture allestite sulla base di stime vengono considerate accettate dal cliente, se quest'ultimo non fornisce indicazioni complete e corrette entro 30 giorni dalla data della fatturazione.

E. Pagamento

- 17 La SUIISA, sulla base delle indicazioni di cui alla cifra 13, allestisce una fattura per le indennità, da pagare a 30 giorni.
- 18 La SUIISA può richiedere un acconto per la stagione in corso per un importo pari alla metà dell'indennità pagata l'anno precedente.
- 19 La SUIISA può inoltre richiedere garanzie.

F. Elenchi della musica utilizzata

- 20 I clienti inoltrano alla SUIISA, non appena disponibili, due esemplari del loro programma generale e del loro rapporto annuale.
- 21 I clienti trasmettono alla SUIISA, entro un periodo di due mesi dalla chiusura dell'eser-cizio, un elenco delle opere musicali eseguite.
- 22 Se questi elenchi non vengono inoltrati neanche dopo un sollecito per iscritto entro il termine previsto, la SUIISA può richiedere un'indennità supplementare di CHF 40.- per concerto o di CHF 650.- per anno, raddoppiata in caso di recidiva.

G. Periodo di validità

- 23 La presente tariffa è valevole dal 1 luglio 2016 al 30 giugno 2017. Il periodo di validità si prolunga automaticamente di un ulteriore anno, a meno che uno dei partner delle trattative non lo disdica per iscritto almeno un anno prima della sua scadenza. La disdetta non esclude una richiesta di proroga indirizzata alla Commissione arbitrale per la gestione dei diritti d'autore e dei diritti affini.
- 24 Se, scaduta la presente tariffa e nonostante sia stata inoltrata una richiesta d'approvazione, non fosse ancora in vigore una nuova tariffa, la validità di questa tariffa è prorogata transitoriamente fino all'entrata in vigore della tariffa successiva.